

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Silvano Bergonzoli
- Michele Barra
e confirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 26 gennaio 2010 n. 17.10 Richiedenti l'asilo con condanne alloggiati in strutture del Locarnese

Signori deputati,

qui di seguito rispondiamo volentieri ai vostri interrogativi.

1. Corrisponde al vero che diversi richiedenti sono alloggiati in strutture alberghiere o para alberghiere a Locarno?

Si.

2. Dove sono alloggiati? Quanti per ogni singola struttura? Quale è la nazionalità (indicare il numero per ogni singola nazione)? Quanti di questi hanno subito delle condanne (indicare il tipo di condanna)?

A gennaio 2010 nel Locarnese erano alloggiati un totale di 31 richiedenti l'asilo in pensioni a Ascona (6, Bosnia e Tunisia), Gordola (5, Nigeria), Locarno (4, Nigeria), Maggia (12, Nigeria, Ghana, Mongolia, Iraq, Bosnia) e Muralto (4, Romania). Di queste 31 persone solo una ha interessato la magistratura inquirente. Nel caso specifico, sfociato nell'emissione di un decreto di non luogo a procedere, si trattava di possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti (2 grammi di canapa).

Attualmente il numero di richiedenti l'asilo alloggiati in pensioni del Locarnese è di 13 persone.

3. Quanto costa alla comunità ogni singolo rifugiato in ogni singola struttura?

Il Cantone versa mediamente da 80.- CHF a 100.- CHF al giorno per ospite.

4. Per quali motivi coloro che hanno subito una condanna non sono stati espulsi dalla Svizzera?

L'allontanamento dalla Svizzera di un richiedente rappresenta la fase conclusiva della procedura di asilo, ed interviene solo una volta avvenuta la crescita in giudicato della decisione con la quale l'Ufficio federale della migrazione rigetta la domanda di asilo.

Sino a tale evento al richiedente sono garantiti i diritti che la normativa federale sulla procedura d'asilo accorda alle persone che godono di questo statuto, segnatamente il diritto di beneficiare delle prestazioni di aiuto sociale (art. 81 e seg. LAsi) principalmente consistenti nell'alloggio, nel vitto e nelle cure sanitarie, la cui erogazione incombe al cantone (art. 80 LAsi).

Pertanto durante l'esame della domanda di asilo ed il periodo che precede la resa di una decisione definitiva, il richiedente è ammesso ad occupare gli alloggi che il cantone, in adempimento al diritto federale, gli ha assegnato. Di principio la facoltà di risiedere nei riferiti alloggi sino al termine della procedura, permane a prescindere dalla condotta tenuta dal richiedente. A tale stato di cose fanno ovviamente eccezione quei casi in cui il comportamento del richiedente riveste un carattere particolarmente repressibile dal profilo penale, grave al punto da giustificare il collocamento nel penitenziario cantonale per consentire, in un primo tempo, ai magistrati inquirenti di esperire l'istruttoria, ed eventualmente in un secondo tempo, di espiare la condanna penale irrogata senza il beneficio della sospensione condizionale. Di conseguenza, riservati gli accennati casi penali, durante la procedura di asilo i richiedenti godono del diritto di risiedere nelle strutture di accoglienza sino all'emissione della decisione finale.

A tale riguardo giova osservare che la condotta di questa categoria di persone, rappresentata da richiedenti in attesa di conoscere l'esito finale della procedura e collocati nelle convenzionali strutture di alloggio cantonali, riveste scarsa rilevanza dal profilo penale, soprattutto per quanto attiene alla regione di Locarno. Come precisato alla risposta 1, dei 31 richiedenti alloggiati temporaneamente nelle pensioni, solo uno ha interessato la magistratura inquirente.

Differente invece la situazione, esulante dal contesto della domanda, che riguarda i richiedenti l'asilo definitivamente estromessi dalla procedura, e nei confronti dei quali l'Ufficio federale della migrazione ha disposto l'abbandono del territorio elvetico.

Stante l'esaurimento della procedura di asilo e l'ingiunzione federale di allontanamento, questa categoria di richiedenti non è più ammessa ad occupare le usuali strutture di accoglienza.

Pertanto la loro permanenza sul territorio cantonale risulta clandestina. È nei confronti di alcune di queste persone che si registra un maggiore interessamento della magistratura inquirente, il più delle volte legata alla commissione di reati afferenti lo spaccio dettagliato di sostanze stupefacenti. Costoro, una volta avvenuta l'espiazione della condanna penale e se refrattari all'espatrio, sono suscettibili della detenzione amministrativa. Misura questa che l'autorità amministrativa cantonale ordina per prassi laddove, a seguito dell'ostruzionismo dell'interessato, non sia ancora entrata in possesso dei documenti di viaggio per organizzarne il rimpatrio, e abbia seri motivi di temere l'insorgenza di comportamenti recidivi.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella